

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

**Delibera n. 2 del 9 luglio 2013, approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale**

Oggetto: convalida dell'elezione dei consiglieri regionali Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergio, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Zibera.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 21/2004 che riserva al Consiglio regionale la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme previste dal proprio Regolamento interno;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento interno che definisce le norme procedurali per la convalida dell'elezione dei consiglieri;

CONSIDERATO che i consiglieri Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Mazzolini, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergio, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Zibera sono risultati eletti nelle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2013;

CONSIDERATO che dalle dichiarazioni rese dal consigliere Stefano MAZZOLINI emerge che nei confronti del medesimo parrebbe poter sussistere una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, recante "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere

regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto”;

RITENUTO pertanto di dedicare alla posizione del consigliere Stefano MAZZOLINI una separata deliberazione e di procedere alla convalida dei consiglieri per i quali non risultano sussistere cause di ineleggibilità;

VISTA l'istanza presentata dalla sig.a Michela Gasparutti e pervenuta a questo Consiglio regionale il 13 giugno 2013, con cui si chiede di contestare la sussistenza di una causa di ineleggibilità in capo al neoeletto consigliere Giuseppe SIBAU, in quanto Amministratore temporaneo della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio;

VISTO il parere reso dallo studio legale Ortis Biancareddu di Udine e pervenuto a questo Consiglio regionale unitamente alla nota della sig.a Gasparutti il 13 giugno 2013, a sostegno della contestazione della causa di ineleggibilità del consigliere Sibau, che si afferma rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n) della LR 21/2004, ipotesi di ineleggibilità di “amministratori di enti regionali”, o in subordine nella lettera i) del medesimo comma “dipendenti della regione o di enti regionali”;

CONSIDERATO che dalla istruttoria svolta dalla Giunta delle elezioni, organo di questo Consiglio regionale, chiamata a valutare sulla contestazione di eventuali cause di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno consiliare, non è emersa la sussistenza delle cause di ineleggibilità citate, poiché si è ritenuto che la Comunità montana di cui il consigliere Sibau è amministratore temporaneo non sia in senso proprio un ente regionale e che il consigliere Sibau, proprio perché amministratore della Comunità montana, non si possa definire “dipendente regionale o di enti regionali”;

RITENUTO che dall'analisi dei documenti prodotti non emergono, per i motivi esposti ed illustrati nella Relazione della Giunta delle elezioni del 5 luglio 2013, le cui considerazioni si richiamano integralmente, elementi sufficienti per contestare al consigliere Giuseppe Sibau alcuna causa di ineleggibilità;

CONSIDERATO inoltre che nessuna causa di ineleggibilità è emersa nemmeno a carico degli altri consiglieri, eccezion fatta per il consigliere Stefano MAZZOLINI, la cui posizione sarà oggetto di separata deliberazione;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni, le cui considerazioni si intendono qui integralmente richiamate,

DELIBERA

di convalidare l'elezione dei consiglieri regionali Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Dipiazza, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gerolin, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini,

Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Zibera.

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Emiliano Edera

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Vigni

Ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno, la presente deliberazione verrà, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.